



Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

Trieste, _____

P.d.c.Dir.Con.le Amm.vo dott.P.Tarò - 040-676698

N° /05 Sez. NAVIGLIO

Alla: DIREZIONE MARITTIMA
34100 TRIESTE

OGGETTO: Codice della nautica da diporto e di attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8.07.2003 n. 172 - Dp. prot. 09/01/56380 in data 20.09.2005 di Maricogecap.-

Come indicato nel dispaccio in oggetto, si rappresentano, di seguito, le problematiche sorte in sede di prima applicazione della normativa di cui trattasi:

- 1) l'art. 2, comma 1, lett. b) prevede che l'unità da diporto possa essere utilizzata anche per "l'insegnamento professionale della navigazione da diporto"; l'art. 27, comma 6, prevede inoltre che "l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio..., nonché di appoggio alle immersioni subacquee...è disciplinata...con ordinanza della competente autorità marittima...".

A parere di questa Sezione, si riterrebbe che l'insegnamento professionale della nautica possa essere effettuato anche con l'utilizzo di natanti da diporto, prescindendo quindi dalle annotazioni previste per le unità iscritte dal successivo comma 2, e che tale attività di insegnamento sia finalizzata al conseguimento delle patenti nautiche e debba intendersi riferita soltanto alle scuole di cui all'art. 28 del D.P.R. 431/97.

- 2) l'art. 16 prevede che le "unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria...sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione...del nominativo dell'utilizzatore".

A tal proposito si riterrebbe sufficiente, anche successivamente all'iscrizione dell'unità e qualora intervengano cambi di utilizzatore, una semplice annotazione del nominativo del nuovo utilizzatore senza bisogno di trascrivere una revoca o dichiarazione di armatore con le relative formalità.

- 3) l'art. 19, comma 2, prevede che "per le unità provenienti da uno stato membro non munite di marcatura CE" la documentazione tecnica...è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico autorizzato..." e al comma 4 prevede un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico anche per l'iscrizione di unità provenienti da paesi terzi, costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli stati membri dell'AEE prima del 16.06.1998.

Si riterrebbe sufficiente, nei casi in cui detta attestazione non risulti "conforme alle direttive CE", che la stessa sia rilasciata ai sensi dell'art. 19 comma 2 o comma 4.

- 4) A pag. 4 del dispaccio citato in oggetto si rileva che i natanti da diporto, essendo privi della bandiera nazionale, potrebbero navigare soltanto nei limiti delle acque territoriali.

Tuttavia, data la vicinanza di Slovenia e Croazia e la conseguente facilità di "sconfinamento" in quelle acque, si ritiene che quanto sopra **non precluda la possibilità di recarsi all'estero**, seppure nei limiti di abilitazione dell'unità, così come peraltro ribaditi dall'art. 27 comma 4 del Codice.

A conforto di ciò, l'art. 60 - comma 1° - imponendo indistintamente al Comandante di "unità da diporto" l'obbligo di denuncia di evento straordinario all'Autorità Marittima o Consolare, lascerebbe intendere la possibilità di navigazione oltre i confini nazionali anche per la categoria dei natanti.

- 5) L'articolo 15 - comma 3° - prevede la possibilità di costruire unità per uso personale da parte di soggetto privato purchè opportunamente attestate nei modi indicati dallo stesso articolo.

A tal proposito, si riterrebbe opportuno appurare se analoga attestazione possa essere accettata anche per unità **acquisite a qualsiasi titolo e prive della necessaria documentazione prevista per l'iscrizione**.

Si prega codesta Direzione Marittima voler interessare, qualora ritenuto opportuno, il superiore Comando Generale in vista delle eventuali conseguenti determinazioni concernenti le sopraesposte considerazioni e perplessità.

IL CAPO REPARTO
TECNICO/AMMINISTRATIVO
C.F. (CP) Luigi GIARDINO